ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
MASSA MARITTIMA – MONTIERI – MONTEROTONDO MARITTIMO – CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – ROCCASTRADA

Bando Assegnazione alloggi EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 2020
ai sensi dell'art. 7 della L.R.T. n. 02 del 02.01.2019 e S.m.e i.

Vista

- La Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 *"Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)"* così come modificata dalla legge regionale n. 51 del 06/07/2020.
- Visto il Regolamento per l'assegnazione e gestione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica approvato dal LODE Grossetano in data 21/11/2019 e recepito dai Comuni nei rispettivi Consigli Comunali
- Vista la Convenzione per lo svolgimento in forma associata della gestione dei bandi per la formazione delle graduatorie per gli aspiranti all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica approvata dai singoli Comuni così come sotto elencato:

Deliberazione C.C. n. 51 del 11/08/2020 del Comune di Massa Marittima
Deliberazione di C.C. n 59 del 04/08/2020 del Comune di Castiglione della Pescaia
Deliberazione C.C. n. 47 del 25/09/2020 del Comune di Roccastrada
Deliberazione C.C. n. 28 del 30/09/2020 del Comune di Monterotondo Marittimo
Deliberazione C.C. n.47 de 07/10/2020 del Comune di Montieri

IL RESPONSABILE
della gestione associata

in attuazione della Determinazione Dirigenziale n. 532 del 30/10/2020

RENDE NOTO

che da oggi secondo le scadenze sotto menzionate è indetto un concorso pubblico per la formazione della graduatoria generale delle domande presentate dai partecipanti al presente bando.

Requisiti per l'ammissione al concorso

La domanda può essere presentata solo da soggetti residenti nel territorio comunale o ivi svolgenti attività lavorativa

Art.1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

A) a norma dell'allegato A della L.R. n. 02/2019, per partecipare al presente concorso occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica ;
b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque (5) anni anche non continuativi;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque (5) anni ovvero avvenuta esecuzione della pena relativa;

c) situazione economica tale da non consentire nel suddetto ambito territoriale l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, deve risultare non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE;
Il suddetto limite è aggiornato biennalmente dalla struttura regionale competente;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione;
La distanza si calcola nella tratta di strada più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club Italia);
L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinato ai sensi dell'art. 12, comma 8, della L.R. 2/2019;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25,000,00 euro. Tale disposizione

non si applica in casi di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del richiedente. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore immobili Estero);

Le disposizioni di cui alle lettere d1) e d2) non si applicano quando il nucleo familiare è proprietario di un solo immobile e ricorrono le fattispecie previste dalla L.R.T. 02/2020;

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri salvo che costituiscono beni strumentali dell'azienda;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV), fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici, o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisti in qualunque forma dallo Stato dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'art. 38, comma 3, lett b), d), e), f) L.R. 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque (5) anni precedenti la presentazione della domanda;

I requisiti sono riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto alle precedenti lettere a) - b) - b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

B) Ai fini del presente bando di concorso il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:
a) i coniugi non legalmente separati ed i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
b)le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;

c)le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n 76.
d)i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità fino al terzo grado anagraficamente conviventi;
e)i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale anagraficamente conviventi.

Possono non essere inclusi nella domanda ovvero presentare domanda distinta i soggetti di seguito indicati anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del presente bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:
a)le coppie coniugate;
b)le coppie more-uxorio anagraficamente conviventi da almeno 2 anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
c)la persona singola con figli fiscalmente a carico;
d)la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto di abitazione nella casa coniugale.

Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare posso altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito elencati:
a)i componenti di coppia di futura formazione;
b)due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

Art. 2 MODALITA' DI AUTOCERTIFICAZIONE E RELATIVA ESCLUSIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del vigenti art. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12.2000 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
Ai sensi dell'art. 3 del suddetto T.U. le disposizioni del T.U. si applicano ai cittadini Italiani e dell'Unione Europea; i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali ed ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Al di fuori di questi casi i cittadini di stati non appartenenti all'unione, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
In tutti gli altri casi le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità

all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Art: 3 DOCUMENTI NECESSARI

Documentazione indispensabile per tutti i richiedenti, indistintamente, ai fini dell'accoglibilità della domanda indipendentemente dalle dichiarazioni rese oltre che per l'attribuzione del punteggio:

- Copia del documento di identità;
- Copia del Permesso di soggiorno di lungo periodo in corso di validità rilasciati da autorità competente secondo le normative vigenti in materia recante la data dell'ultimo aggiornamento;
- Attestazione ISEE completa di DSU in corso di validità;
- Reddito imponibile complessivo del nucleo familiare risultante dalla dichiarazione fiscale anno 2020 relativa ai redditi 2019;
- Copia del libretto di circolazione di autoveicoli di proprietà di ciascun componente del nucleo familiare;
- Certificazione relativa all'invalidità rilasciata dell'autorità competente;
- Attestato della competente autorità (A.S.L.) indicante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione (avente caratteristiche tipologiche e/o igienico sanitarie di assoluta e effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione);
- Relazione tecnica relativa ad abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- Contratto di locazione regolarmente registrato;
- Provvedimento esecutivo di sfratto intimato per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata;
- Documentazione Inps attestante il periodo di contribuzione GESCAL o altro documento equipollente;
- Ogni altro documento ritenuto valido per l'attribuzione del punteggio;
- Certificazione A.S.L. attestante la condizione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile.

La mancanza o l'incompletezza delle dichiarazioni che riguardano le generalità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare, delle dichiarazioni circa il possesso dei requisiti per la partecipazione al bando, circa la situazione familiare e la situazione patrimoniale, costituiscono irregolarità non sanabili della domanda.

Costituisce irregolarità non sanabile anche la mancata presentazione della copia del documento di identità.
Di conseguenza, le domande saranno dichiarate irricevibili e non consentiranno al richiedente e al suo nucleo familiare di essere inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.
Ogni altra irregolarità può essere sanata. In questo caso, il responsabile del Procedimento assegnerà all'interessato un termine ultimo per la regolarizzazione.
Nel caso in cui l'interessato non sani nel termine assegnato l'irregolarità, la domanda sarà dichiarata irricevibile e il richiedente e il suo nucleo familiare non saranno inseriti nella graduatoria per l'assegnazione.
L'esclusione dalla graduatoria per mancata regolarizzazione della domanda nel termine assegnato dal responsabile del procedimento non può essere fatta valere con il ricorso in opposizione alla graduatoria provvisoria.

Art.4 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – OPPOSIZIONI

A - Istruttoria delle domande.
il Comune capofila procederà all'istruttoria delle domande dei concorrenti per ogni Comune verificandone la completezza e la regolarità. Attribuendo i relativi punteggi, come previsto all'art.5 CAPO II della Convenzione per la gestione associata del bando.

B- Formazione della graduatoria.

Graduatoria generale provvisoria

Il Comune entro i 120 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, salvo proroghe, procede all'adozione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda di cui all'allegato B) della L.R. 02/2019.
L'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome dei funzionari responsabili del procedimento, è immediatamente pubblicato nell'Albo Pretorio del Comune, in forma pseudo minimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza, per 30 giorni consecutivi, dell'avviso di approvazione della graduatoria verrà data adeguata pubblicità.
Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione della graduatoria provvisoria nell'Albo on line gli interessati possono presentare opposizione all'Amministrazione Comunale avverso la graduatoria stessa. I ricorsi in opposizione dovranno essere indirizzati ala Commissione Comunale alloggi Comune di Massa Marittima – Settore 1 Affari Generali – Piazza G. Garibaldi, 9/10 – 58024 Massa Marittima GR. Il ricorso in opposizione è ammesso soltanto per contestare l'attribuzione dei punteggi contenuta nella graduatoria provvisoria, effettuata sulla base delle dichiarazioni prestate nella domanda e della documentazione a questa allegata, o successivamente richiesta dal Responsabile del Procedimento.

Con il ricorso in opposizione non è in alcun modo consentito modificare, rettificare o integrare le dichiarazioni rese nella domanda e/o modificare e integrare la documentazione a questa allegata. In questo caso il ricorso sarà dichiarato inammissibile.
Sui ricorsi in opposizione decide la Commissione Alloggi
A questo scopo, nei 60 (sessanta) giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi in opposizione, il responsabile del procedimento trasmette alla Commissione Alloggi la graduatoria provvisoria, i ricorsi in opposizione, corredati dalla relativa documentazione, e le domande oggetto di ricorso.
Le opposizioni vengono esaminate dalla Commissione Alloggi, entro 60 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle opposizioni stesse.
La Commissione alloggi trasmette le proprie determinazioni al Responsabile del Procedimento.
Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi 15 (quindici) giorni, trasmette al responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima la proposta di graduatoria definitiva, elaborata sulla base delle determinazioni della Commissione Alloggi

Graduatoria definitiva

La graduatoria definitiva viene redatta tenendo conto dell'esito dei ricorsi eventualmente presentati avverso quella provvisoria. Nel caso in cui vi siano più richiedenti in possesso del medesimo punteggio l'ordine della graduatoria è stabilito in base alla progressività decrescente della situazione economica rilevata ai sensi dell'allegato A), paragrafo 2, lett.c). In caso di parità anche della situazione economiche la priorità è stabilita in base alla data di nascita, dal più anziano al più giovane. Qualora anche tale valore sia identico si procederà, per l'approvazione della graduatoria definitiva, con sorteggio pubblico effettuato dalla Commissione Alloggi.
La graduatoria definitiva conseguente all'emanazione del bando ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune, in forma pseudo minimizzata per quanto riguarda i dati personali degli interessati, nel rispetto di quanto prescritto dal decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018, e dal regolamento UE n. 679/2016 in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della riservatezza, e conserva la sua efficacia fino al successivo aggiornamento.
Contro la graduatoria definitiva è consentito proporre, per motivi di legittimità:

- Ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione;
- Ricorso al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione.

Graduatorie gestione associata

Ogni Comune garantirà, ad esaurimento della propria graduatoria degli aventi diritto, al Comune con esigenza abitativa più alta, il primo alloggio di risulta utile all'assegnazione. Nel caso in cui non ci fossero nuclei familiari idonei all'assegnazione, verrà effettuato uno scorrimento, interpellando il Comune che si trova immediatamente nella posizione successiva nella

graduatoria formulata sulla base dell' esigenza abitativa dei singoli Comuni, come previsto al Capo 2 Art. 5 comma c) della Convenzione.

Punteggi di selezione delle domande.

Le condizioni per l'attribuzione dei punti sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, da pensione minima INPS, pensione di invalidità. **punti 2;**
a-1bis. reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona **punti 1;**

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: **punti 1;**

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata o convivente anagraficamente more uxorio da almeno due anni, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della L. 76/2016 e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando; **punti 1;**
- con uno o più figli minori a carico: **punti 2.**
In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo (34°) anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:
-età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67% **punti 1;**
-età compresa tra i 18 anni ed i 65 anni riconosciuto invalido in misura pari al 100% **punti 2;**
-età inferiore a 18 anni o superiore a 65 anni **punti 2;**
a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: **punti 3;**
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4,a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 4;**

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **punti 1.**
Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **punti 2;**

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:
- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **punti 1;**
-un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **punti 2;**
-due o più figli minori fiscalmente a carico o in affidamento preadottivo a carico: **punti 3;**
-uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis**: punti 4**

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli **punti 1**

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di **punti 6.**
Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4, a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, dovute a:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **punti 3**
Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria gli uffici trasmettono apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b.1 agli uffici comunali competenti ed alla prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione**: punti 2;**

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso, : **punti 3.**

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito e regolarmente corrisposto sia:
superiore ad un terzo del reddito imponibile **punti 3**
uguale o superiore al 50% del reddito imponibile **punti 4**
Ai fini del suddetto calcolo sono conteggiati eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole o provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due**: punti 2.**

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone a vano utile **punti 2**
Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nel Comune di Massa Marittima
da almeno 10 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 2;**
da almeno 15 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 3;**
da almeno 20 anni alla data di pubblicazione del bando: **punti 4;**

c-2. presenza continuativa del richiedente nella graduatoria per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.**
Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6 punti. In fase di prima applicazione, per l'attribuzione del punteggio di cui presente punto, si fa riferimento a bandi pubblicati fino a dodici anni precedenti l'entrata in vigore del presente bando. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il

comune, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL:
non inferiore ad anni 5 **punti 1;**
non inferiore ad anni 10**punti 2;**

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

Art.5 CANONE LOCAZIONE

Il canone di locazione degli alloggi viene determinato dall'Ente Gestore ai sensi del titolo III° della L.R.T. 02/2019.

Art.6 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Il Comune provvede all'assegnazione ordinaria degli alloggi agli aventi diritto sulla base della graduatoria definitiva a norma dell'art. 12 della L.R. 02/2019 e del "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" approvato in sede LODE Grossetano e recepito con Deliberazioni di Consiglio Comunale dei singoli Comuni afferenti alla gestione associata, nel rispetto della normativa vigente A questo scopo, il Settore 1 del Comune di Massa Marittima verifica la veridicità di tutte le dichiarazioni sostitutive rilasciate nella domanda di partecipazione, sia per quanto riguarda il mantenimento dei requisiti di partecipazione, che l'attribuzione dei punteggi riconosciuti nella graduatoria.
Qualora dalla verifica di cui sopra emerga la mancanza di uno o più requisiti di partecipazione, il Comune procede all'esclusione dalla graduatoria, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, della L.R.T. n. 2/2019.
Qualora, invece, emerga una situazione familiare, economica, reddituale o abitativa difforme da quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, tale, però, da non assumere la qualità di mancanza di un requisito di partecipazione, il Comune provvede ad attribuire al nucleo richiedente un nuovo punteggio conforme alle risultanze degli accertamenti effettuati e a ricollocarlo nella graduatoria definitiva.
Qualora la verifica di veridicità dia esito positivo, il Comune propone al nucleo familiare uno o più alloggi al momento disponibili, idonei in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare.
In caso di rinuncia ingiustificata all'alloggio, il nucleo familiare viene escluso dalla graduatoria definitiva, sentita la competente Commissione Alloggi.
Si considera giustificata la rinuncia all'alloggio quando questa sia motivata da gravi e documentati motivi familiari e/o sanitari certificati. In tal caso, il nucleo familiare viene mantenuto nella graduatoria definitiva e non perde il diritto alla scelta degli alloggi che si rendano disponibili entro i limiti temporali di efficacia della graduatoria.

L’assegnazione definitiva è disposta dal responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima con proprio provvedimento e trasmessa all’Ente gestore per gli ulteriori adempimenti.

Art. 7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il termine di presentazione delle domande è fissato **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 31 dicembre 2020** per cui, in caso di spedizione a mezzo servizio postale, non si terrà conto della data del timbro dell’ufficio postale di accettazione.

Art. 8 DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate in bollo, ai sensi del D.P.R.26.10.1972, n. 642 come modificato dal D.M. 20.8.1992 e compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dai Comuni facenti parte della gestione associata.
Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, a pena di esclusione, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l’indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

Per il **Comune di Massa Marittima**

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili nell’ apposito espositore nell’atrio del Palazzo Comunale
oppure
potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.massamarittima.gr.it), oppure ritirato presso l’ufficio segreteria, Piazza Garibaldi 10 previo appuntamento telefonico contattando il numero 0566 906232 o inviando una mail all’indirizzo l.rapezzi@comune.massamarittima.gr.it
e
consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico
oppure
spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Massa Marittima Piazza Garibaldi 10 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando “ CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2020”

Per il **Comune di Montieri**

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili nell' apposito espositore nell'atrio del palazzo comunale
oppure
potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.montieri.gr.it), oppure ritirato presso l'ufficio protocollo, Piazza Gramsci 4 previo appuntamento telefonico contattando il numero 0566 906313 o inviando una mail all'indirizzo m.damico@comune.montieri.gr.it
e
Consegnate a mano presso l'ufficio Protocollo previo appuntamento telefonico
oppure
spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Montieri Piazza Gramsci 6 – cap. 58026 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando " CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2020"

Per il **Comune di Monterotondo Marittimo**

il bando e il modulo di domanda
potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.monterotondomarittimo.gr.it), oppure ritirati presso la sede del palazzo Comunale Piazza Bardelloni 148 previo appuntamento telefonico contattando il numero 334 6477910 – 0566 906363/74 o inviando una mail all'indirizzo a.guerrini@comune.monterotondomarittimo.gr.it

e spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Monterotondo Marittimo Piazza Bardelloni 148 – cap. 58025 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente; specificando " CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2020"
oppure
consegnate a mano presso l'ufficio protocollo previo appuntamento telefonico

Per il **Comune di Roccastrada**

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili nell' apposito espositore nell'atrio del palazzo comunale Corso Roma 8
oppure
potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.Roccastrada.gr.it), oppure ritirati presso l'ufficio , *U.O. 3 Servizi alle associazione e alle imprese*, previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564 561244 o inviando una mail all'indirizzo sociale@comune.roccastrada.gr.it

e
consegnate mano presso l'ufficio protocollo previo appuntamento telefonico
oppure

spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Roccastrada Corso Roma 8 cap. 58036 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente specificando " CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2020"

Per il **Comune di Castiglione della Pescaia**

il bando e il modulo di domanda in formato cartaceo saranno disponibili nell'atrio del palazzo Comunale Strada Provinciale del Padule 3
oppure
potranno essere scaricati dal sito internet dell'Amministrazione Comunale (www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it),
oppure
ritirati presso l'Ufficio Casa previo appuntamento telefonico contattando il numero 0564 927197- 0564 927253 o inviando una mail all'indirizzo d.orlandi@castiglionedellapescaia.gr.it
e
consegnate a mano presso l'ufficio protocollo previo appuntamento telefonico
oppure
spedite a mezzo raccomandata A.R., al Comune di Castiglione della Pescaia Strada Provinciale del Padule 3 cap. 58043 riportando nome, cognome e indirizzo del mittente indicando " CONTIENE DOMANDA BANDO ERP 2020"

Art. 9 NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R. n. 02/2019.
Il presente bando è finalizzato alla formazione della graduatoria generale, che sostituirà integralmente le precedenti conseguenti ai precedenti Bandi dei singoli Comuni .
Il Comune di Massa Marittima, quale comune Capofila della Gestione Associata, si riserva la facoltà di prorogare i termini, modificare o sospendere il procedimento di assegnazione attivato con il presente bando, con le modalità e alle condizioni previste dalla legge in caso di presentazione di un numero rilevante di domande o di particolari esigenze istruttorie.

Art. 10 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nell'ambito del procedimento amministrativo inerente l'istruttoria delle domande fatte ai singoli Comuni:
Il titolare del trattamento è il Comune di Massa Marittima, Piazza G. Garibaldi, 9/10 – 58024 Massa Marittima GR – n. tel centralino 0566.906211 – PEC comune.massamarittima@postacert.toscana.it

Il Responsabile del Trattamento è il Responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima – Giuliana Gucci, raggiungibile al seguente indirizzo g.gucci@comune.massamarittima.gr.it .
Il Responsabile della Protezione dei Dati è
Sysmar Srl, nella persona del **rappresentante legale Dr. Marco Ristori**, raggiungibile al seguente indirizzo Via Mazzini, 8 – 58100 Grosseto – sysmar@sysmar.com – sysmar@legalmail.com – tel. 056423644
I singoli Comuni che ricevono le domande sono contitolari del trattamento dei dati personali nei soli procedimenti di ricezione delle domande stesse.
Il titolare tratta i dati personali, qualificabili come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, mediante una o più operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.
A norma dell'art. 6 del regolamento UE 20167679 il trattamento è lecito solo se l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità di cui al Bando ERP 2020. I dati personali sono trattati secondo le specifiche finalità previste dai singoli procedimenti amministrativi. Le finalità del trattamento è definita dalle fonti normative che disciplinano i singoli procedimenti (L.R.T. 2/2019, Delibera Consiglio Comunale Comune di Massa Marittima 79/2019).
I dati personali acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni istituzionali e dei procedimenti e per il rispetto delle norme previste dalla normativa vigente per la conservazione degli atti e dei documenti della P.A. ai fini archivistici. L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali e la loro eventuale rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento.
L'interessato ha altresì il diritto alla portabilità dei dati. L'interessato ha sempre diritto alla revoca del consenso prestato. In questo ultimo caso, la revoca del consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato non pregiudica la liceità dei trattamenti effettuati fino alla revoca. L'interessato ha la facoltà di proporre reclamo all'autorità di controllo come da previsione normativa ex art. 13, paragrafo 2, lettera d, del regolamento EU 2016/679.
La comunicazione dei dati è richiesta dalla legge e dalla normativa locale e la mancata comunicazione di tali dati, o la revoca della stessa, comporta l'improcedibilità dell'istanza (art. 13, paragrafo 2, lettera e regolamento UE 2016/679).

Art. 11 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Laura Rapezzi.
Responsabile del provvedimento e titolare del potere sostitutivo di cui all'art. 9 della legge n. 241/1990 è Giuliana Gucci, Responsabile del Settore 1 del Comune di Massa Marittima.

Massa Marittima 30 Ottobre 2020

IL RESPONSABILE GESTIONE ASSOCIATA
Gucci Giuliana